

RISARCIMENTO DIRETTO R.C. AUTO

Il risarcimento diretto¹ è un sistema nuovo per la liquidazione di alcuni tipi di sinistri R.C. Auto. A partire dal 1° febbraio scorso chi ha subito un incidente avvenuto tra due veicoli (auto, autocarri, motocicli, ciclomotori con targa) e non si ritenga responsabile in tutto o in parte del sinistro, deve rivolgersi al proprio assicuratore e non, come avveniva in passato, all'assicuratore del veicolo che ha provocato il danno.

Questo sistema, che si applica anche nel caso di danni a persona di lieve entità (fino a nove punti), presenta diversi **vantaggi**:

- abbrevia i tempi di risarcimento del danno, in quanto è il proprio assicuratore a liquidare tempestivamente l'assicurato;
- aumenta il rapporto fiduciario con il proprio assicuratore, che è tenuto a fornire all'assicurato tutta l'assistenza tecnica di cui ha bisogno;
- porterà, nel medio-lungo periodo, una diminuzione dei premi, anche grazie alla diminuzione di comportamenti non virtuosi spesso alla base di contenziosi artificiosi.

NUOVA PROCEDURA E FUNZIONI COMITATO TECNICO MSE

Il risarcimento diretto è previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private. In particolare, l'art. 150 ha previsto l'emanazione di un **apposito regolamento** per disciplinare il nuovo sistema di liquidazione.

Il provvedimento, nonostante la complessità delle procedure da realizzare, è stato puntualmente varato il 18 luglio 2006. Inoltre, è stato necessario procedere **all'individuazione dei valori dei costi medi e delle franchigie** per la regolazione contabile dei rapporti economici tra le varie compagnie. A questo scopo il 19 dicembre scorso è stato nominato il **Comitato tecnico** presso il Ministero dello Sviluppo economico (composto da dirigenti del ministero, dell'Isvap, dell'Ania, da rappresentanti dei consumatori e da un esperto di scienze attuariali) così come previsto dalla norma. Il Comitato, stabilendo che il costo medio per ogni sinistro è pari a 2040 euro, fissa la seguente regola: ogni impresa assicurativa sarà rimborsata per un costo medio annuo di 2040 per tutti i sinistri che rientrano nel sistema del risarcimento diretto². In questo modo si eviteranno anche comportamenti non virtuosi nel momento della liquidazione del sinistro, vale a dire possibili accordi tra assicuratore e assicurato ai danni dell'altra compagnia e la conseguente lievitazione ingiustificata delle tariffe.

¹ La scheda illustrativa sul risarcimento diretto è a pagina 4

² il costo medio annuo va da un minimo di 1800 euro ad un massimo di 2300 euro a seconda delle aree territoriali.

Si sottolinea che il Comitato, nonostante i tempi ristrettissimi, è riuscito in sei riunioni a definire gli importi in argomento, concludendo in tal modo tutti gli adempimenti posti a carico del Ministero e consentendo così alle imprese di partire nei tempi previsti con il nuovo sistema risarcitorio. Ciò è stato possibile anche **grazie all'impegno responsabile profuso dalle imprese di assicurazione, degli agenti, dall'Istituto di vigilanza (Isvap) e dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap s.p.a.** Quest'ultima, nella qualità di gestore della stanza di compensazione (la cassa che fa i conguagli tra le diverse compagnie), è riuscita in tempi brevissimi ad organizzare e far funzionare il complesso sistema di regolazione dei rapporti contabili tra le imprese stesse.

RISULTATI DEL PRIMO MONITORAGGIO

In data 6 marzo è stata elaborata dalla Consap la “prima” Stanza di Compensazione relativa ai sinistri accaduti tra il 1° febbraio e liquidati entro il 5 marzo, rientranti nella procedura del risarcimento diretto.

I risultati più significativi emersi sono i seguenti:

- **58 imprese su un totale di 71 hanno aperto circa 100.000 sinistri Rc auto;**
- **alla Stanza di compensazione sono pervenute da parte delle imprese assicurative 8.295 richieste di rimborso, relative a denunce di sinistri periziate ed accettate dalle compagnie alle quali si sono rivolti gli assicurati;**

?

Questo significa che per circa l'8,3% dei sinistri denunciati nel mese di febbraio, gli assicurati hanno ottenuto la definizione dell'importo dalla propria assicurazione in un tempo sicuramente inferiore al termine massimo di 30 giorni previsto per danni al veicolo o alle cose in caso di constatazione amichevole.

Si ricorda, comunque, che se i due automobilisti non firmano insieme la denuncia il termine massimo è pari a 60 giorni e che per i danni alla persona è pari a 90 giorni. Evidentemente la maggior parte dei restanti sinistri denunciati in questo primo mese rientra in queste ultime due casistiche ovvero in sinistri che richiedono una procedura meno celere.

I primissimi dati che, pur non potendo ovviamente essere considerati significativi per una compiuta valutazione tecnica del fenomeno, hanno raccolto un giudizio più che positivo sia da parte delle imprese (la partecipazione delle compagnie alla prima

“Stanza”, pari a circa l’82% delle aderenti al sistema, è stata superiore alle aspettative), sia da parte dei consumatori le cui prime reazioni sono state altrettanto favorevoli. .

E’ presumibile quindi ritenere che, una volta **a regime, il sistema dovrebbe interessare il totale dei sinistri auto (circa 2,5 milioni se si prende come riferimento i sinistri verificatesi nel 2006)**

Scheda Risarcimento diretto, un nuovo sistema di liquidazione di alcuni tipi di sinistri Rc auto

COSA E' IL RISARCIMENTO DIRETTO

Dal 1° febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alla vettura, alle cose trasportate o lesioni non gravi alla tua persona devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

QUANDO SI APPLICA

- quando non sei responsabile o lo sei solo in parte;
- quando l'incidente coinvolge soltanto due veicoli;
- se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore con targa;
- se oltre ai danni alle cose trasportate ed al veicolo, l'automobilista riporta lesioni non gravi.

COME ATTIVARLO

Basta presentare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La compagnia deve fornire tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

TEMPI MASSIMI DEL RISARCIMENTO

Il tuo assicuratore è obbligato a presentarti un'offerta di risarcimento entro 30 giorni per danni al veicolo o alle cose, se entrambi i conducenti firmano la constatazione amichevole; entro 60 giorni se i due automobilisti non firmano insieme la denuncia; entro 90 giorni per i danni alla persona. In ogni caso il pagamento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'offerta da parte dell'automobilista.

Effetti:?

1. liquidazione immediata del danno all'assicurato: si accorciano i tempi di attesa per il risarcimento del danno, perché l'automobilista non dovrà più attendere che vi provveda la compagnia di assicurazione del danneggiante, ma sarà la sua stessa agenzia a liquidarlo tempestivamente;

2. diminuzione del costo dei premi rc auto nel lungo periodo: il rapporto diretto con il proprio assicuratore, oltre a consentire una verifica immediata del servizio offerto, rafforzerà il rapporto fiduciario che deve essere alla base di un contratto assicurativo e tenderà a frenare comportamenti non virtuosi che spesso sono alla base di contenziosi artificiosi. Il nuovo sistema fa saltare anche il costo legato al pagamento dei consulenti professionali quando l'automobilista dà il proprio consenso all'offerta di risarcimento del danno avanzata da parte della propria agenzia di assicurazione

3. più tutele legate al rapporto fiduciario e maggiore celerità:

l'automobilista, infatti, si rapporterà direttamente con la propria agenzia di assicurazione che gli fornirà tutta l'assistenza tecnica e informativa di cui ha bisogno.

4. nuove possibilità di sconti:

al momento della stipula del contratto, l'assicurato può aderire volontariamente al meccanismo del risarcimento diretto beneficiando così di uno sconto sul premio, che deve essere indicato espressamente nel contratto.